

**Pubblicato il 09/10/2018**

**Sent. n. 969/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso n. 131 del 2016, proposto da Elio Bresciani, rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Bongiovanni, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 33

contro

il Comune di Viadana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Onofri, in Brescia, alla via Ferramola n. 14

per l'annullamento

dell'ordinanza del responsabile del SUAP n. 253 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato ingiunto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi in un edificio situato in via Podiola (mappale n. 24).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viadana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

Esponde il ricorrente di essere proprietario di un edificio, adibito sia ad abitazione, che ad agriturismo, sito nella campagna del Comune di Viadana, catastalmente identificato al Foglio 53, mappale 24, avente destinazione urbanistica nel vigente P.G.T. a "zone agricole" e ricadente in zona paesaggisticamente vincolata ai sensi dell'art. 142, lett. c), del D.Lgs. 42/2004.

Fra i mesi di agosto e settembre 2015, il ricorrente provvedeva alla ritinteggiatura della facciata dell'edificio, passando dal colore giallo al colore rosso.

A seguito di sopralluogo, il Comune disponeva – con l'avversato provvedimento – il ripristino dello stato dei luoghi, rilevando che la diversa colorazione della facciata dell'immobile era stata effettuata in difetto di autorizzazione paesaggistica.

Queste le censure dedotte con il presente mezzo di tutela:

*1) Violazione di legge; e, in particolare, dell'art. 7 della legge 241 del 1990, in quanto non è stata data notizia dell'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnato provvedimento.*

L'avviso di che trattasi sarebbe stato trasmesso dal Comune non ad un indirizzo PEC, ma ad un normale indirizzo di posta elettronica

*2) Violazione di legge nella fase del procedimento sanzionatorio, predisposto secondo il regolamento del Comune di Viadana*

Il provvedimento gravato non recherebbe, in allegato, l'accertamento delle riscontrate irregolarità, in violazione dell'epigrafato testo regolamentare.

### 3) *Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento*

Nell'assumere che la tinteggiatura della facciata di un edificio rientri fra gli interventi di manutenzione ordinaria, rileva parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004, siffatti interventi non debbano essere assistiti da autorizzazione paesaggistica.

Né la nuova tinteggiatura si porrebbe in contrasto con l'aspetto cromatico dei luoghi, come rilevabile dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente, dalla quale è dato evincere che nella zona sono presenti edifici sia di colore giallo, che di colore rosso.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell'atto oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione accolta con ordinanza n. 229 del 21 marzo 2016.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018.

## DIRITTO

È necessario, in primo luogo, inquadrare l'intervento posto in essere dall'odierno ricorrente (tinteggiatura della facciata dello stabile di proprietà) alla luce della declaratoria contenuta nel Testo unico dell'Edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

L'art. 3, comma 1, in particolare, evidenzia che:

a) sono "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) mentre sono "*interventi di manutenzione straordinaria*", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso.

Da tali indicazioni, è agevole argomentare che la tinteggiatura, in quanto intervento preordinato a conferire un rinnovato aspetto, sotto il profilo estetico-cromatico, ad un corpo di fabbrica, è appieno sussumibile nelle opere di ordinaria manutenzione.

Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), "*Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici*".

Escluso che il Piano paesistico – per come richiamato dalla disposizione precedentemente riportato, attraverso il rinvio da essa operato alla previsione ex art. 143 – rechi disposizioni disciplinanti, anche per la fattispecie all'esame, l'obbligo di richiesta (e di rilascio) dell'autorizzazione paesaggistica, va osservato come il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (abrogato dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31; ma, *ratione temporis*, operante quanto alla dedotta vicenda contenziosa) stabilisse che "*Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della*

*parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento". E, nell'elenco allegato, sono ricompresi anche (punto 4) gli "interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)".*

Come condivisibilmente osservato dalla Sezione in sede di pronunzia cautelare, l'assoggettamento ad "autorizzazione semplificata" riguarda gli interventi suscettibili di comportare un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, sì da determinare una alterazione della percezione visiva dei luoghi, *"intesi come insieme coerente di elementi tutelati, ossia non quando venga semplicemente modificato il colore delle pareti esterne del singolo edificio, ma quando il cambiamento costituisca un'innovazione per l'ambiente circostante"*.

Ne consegue che, laddove il nuovo colore sia compreso nelle varianti cromatiche storicamente attestate nella zona di riferimento, a livello paesistico il cambiamento risulta irrilevante, e rimesso alle preferenze di carattere estetico dei proprietari.

Quanto alla vicenda che ne occupa:

- mentre la resistente Amministrazione comunale non ha offerto alcun elemento dimostrativo suscettibile di confermare che la soluzione cromatica nel caso in esame scelta dal ricorrente abbia carattere di estraneità e/o di dissonanza rispetto ai colori tradizionalmente presenti nella parte del territorio dove insiste il fabbricato del ricorrente;
- diversamente, il sig. Bresciani ha prodotto documentazione fotografica che rivela la presenza di edifici di colore rosso e di edifici di colore giallo (in particolare, il colore rosso scelto dal ricorrente non dimostrandosi diverso o dissonante rispetto all'analogo colore degli edifici rappresentati nelle fotografie).

Se, conseguentemente, l'intervento di tinteggiatura stigmatizzato con l'avversata determinazione non ha travalicato non sia stata superata la soglia di innovazione oltre la quale è necessaria l'autorizzazione paesistica.

Né la colorazione di che trattasi rinviene elementi ostativi nell'ambito delle disposizioni urbanistiche del Comune intimato, laddove si consideri che la variante al P.G.T. (Norme Tecniche) del marzo 2011 prescrive (Norme relative al Piano delle Regole) per le *"corti rurali di valore storico tradizionale"* comprese nelle *"aree destinate all'agricoltura"*, che *"negli interventi edilizi vanno conservate le caratteristiche dei materiali di finitura mediante l'uso di ... intonaco civile tinteggiato a calce con colori della gamma delle terre"*.

Alla stregua di quanto rappresentato, deve darsi atto della fondatezza delle censure con le quali parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'avversata ordinanza, relativamente alla rappresentata obbligatorietà di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione dell'intervento di tinteggiatura di cui sopra.

Né ai fini dell'accoglimento del gravame presenta carattere ostativo l'eccezione di tardività dello stesso, atteso che la notificazione del ricorso, avvenuta a mezzo posta mediante spedizione di raccomandata in data 29 dicembre 2015, risulta tempestiva rispetto alla notificazione del provvedimento impugnato (effettuata il 30 ottobre 2015).

Conclusivamente ribadita la fondatezza del ricorso – alla quale accede l'annullamento dell'atto con esso impugnato – dispone il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Comune di Viadana n. 253 del 30 ottobre 2015

Condanna il Comune di Viadana, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente sig. Bresciani Elio, in ragione di € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO